



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Dispositivi sentenze relative alle controversie Mancati Riposi - Liquidazione somme.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i dispositivi di sentenza emessi il 24 aprile 1997 dai Pretori del Lavoro di Taranto, Dr. Voza, Dr. Martemucci e Dr.ssa Marra, con i quali sono stati accolti parzialmente i ricorsi proposti dai dipendenti Tedesco Giovanni, Nigro Antonio, Lacava Francesco, Calabretti Cosimo, Angelillo Orazio, Caricasulo Michele, Imperiale Cosimo, Abena Egidio, Pacente Antonio, Nobile Francesco, Colucci Francesco, Fusco Cosimo, Venneri Egidio, Pinnetta Vincenzo, Antonucci Domenico, Tangredi Gianfranco, Forliano Antonio, Neglia Domenico, Carriero Francesco e Spagnulo Giuseppe, al fine di ottenere il risarcimento del danno per non aver usufruito del riposo settimanale;

- Visto che, in virtù dei dispositivi predetti, l'AMAT é stata condannata al pagamento, in favore di ciascun ricorrente delle somme a fianco di ciascun nominativo indicate:

Tedesco Giovanni	£ 3.170.000
Nigro Antonio	£ 2.984.860
Lacava Francesco	£ 701.400
Calabretti Cosimo	£ 3.791.067
Angelillo Orazio	£ 5.175.000
Caricasulo Michele	£ 4.728.000
Imperiale Cosimo	£ 4.585.899
Abena Egidio	£ 5.778.919
Pacente Antonio	£ 4.700.809
Nobile Francesco	£ 3.495.524
Colucci Francesco	£ 505.706
Fusco Cosimo	£ 3.355.770
Venneri Egidio	£ 4.382.374
Pinnetta Vincenzo	£ 6.085.150
Antonucci Domenico	£ 4.952.099
Tangredi Gianfranco	£ 3.699.932
Forliano Antonio	£ 4.184.898
Neglia Domenico	£ 6.125.400
Carriero Francesco	£ 5.615.000
Spagnulo Giuseppe	£ 3.853.400

oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme non rivalutate, nonchè al pagamento delle spese di giudizio, distratte a favore dei procuratori dei ricorrenti, liquidate in £ 850.000, oltre IVA e CAP, per ciascun giudizio, eccezion fatta per il giudizio Angelillo-Caricasulo, per il quale é stata liquidata la somma di £ 1.500.000 oltre IVA e CAP per spese e competenze legali e £ 700.000 per spese di consulenza tecnica di ufficio;

- Ritenuto, pertanto, di doversi procedere alla liquidazione delle somme innanzi indicate, limitatamente, per il momento, alla sorte capitale, non essendo note le motivazioni delle decisioni, salvo la facoltà dell'Azienda di promuovere appello, al fine di evitare aggravio di spese stante la immediata esecutività dei provvedimenti;

- Ritenuto, inoltre, di dover attendere il deposito delle sentenze per poter procedere alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a favore dei ricorrenti;
- Visti gli atti;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale
- Visto il bilancio di previsione 1997;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di autorizzare l' Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativi di pagamento in favore di ciascun ricorrente, per i motivi in narrativa specificati, per le somme riportate a fianco di ciascun nominativo, al lordo delle ritenute di legge;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'Avv. Giovanni Lella, quale procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 7.450.000, oltre a IVA e CAP come per legge, a favore dell'Avv. A. Maurizio Passiatore, anch'egli procuratore anticipatario, per l'ammontare complessivo di £ 9.350.000, oltre IVA e CAP come per legge e a favore del Rag. Francesco De Pace per l'ammontare complessivo di £ 700.000 oltre IVA e CAP come per legge;
- di autorizzare l'Ufficio Retribuzioni a inserire a ruolo paga, con le prossime competenze, gli importi già anticipati e ad applicare sugli stessi le ritenute di legge;
- di porre le suddette spese a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce "Sopravvenienze passive - Insussistenze attive" del Mastro "Oneri straordinari", per quanto attiene le somme dovute a titolo di indennità risarcitoria per mancati riposi e alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi - Spese legali", per quanto attiene le somme liquidate a titolo di spese e competenze legali e a titolo di spese e competenze per la consulenza tecnica di ufficio;
- di riservarsi all'atto del deposito delle sentenze di valutare l'opportunità di promuovere appello avverso le stesse, nonché di liquidare gli importi dovuti a titolo di rivalutazione monetaria e interessi con successivo provvedimento.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il

IL DIRETTORE



N. / R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Vito Vonna

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Angelillo Ignazio e Lonicarulo Michele
rapp. e dif. dall'Avv. Of. Lele

E

A.M.A.T.
rapp. e dif. dall'Avv. S. Pacifici

promossa con atto notificato il a convenut
emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza,
definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie le domande per quanto di ragione e
condanna l'A.M.A.T. al pagamento, in favore del
socio Angelillo Ignazio, delle somme di
L. 5.125.000 oltre svalutazioni e interessi sulle somme
capitate non rivalutate; in favore del socio Lonicarulo
Michele, delle somme di L. 4.428.000 oltre svalutazioni e interessi
sulle somme capitate non rivalutate. Per il carico dell'A.M.A.T. le spese
processuali, che liquida in L. 1.500.000 ivi compresi L. 400.000 per on-
ori di avvocato da distribuirsi per il 20% Of. Lele nonché le spese
di consulenza per lire 200.000. Sentenza esecutiva.
Taranto 24/4/1997

IL PRETORE

V. Vonna

n.
n.

/ R.G.
Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore Dott. Francesco MARTEMUCCI
in funzione di Giudice del Lavoro
nella causa di lavoro

T R A

PACENTE Antonio

rapp. e dif. dall'avv.to A.M.Passiatore

E

A.M.A.T. (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto)

rapp. e dif. dall'avv.to O.Cimaglia

promossa con atto del 29.3.1996

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'A.M.A.T. (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 4.700.809, oltre al danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.

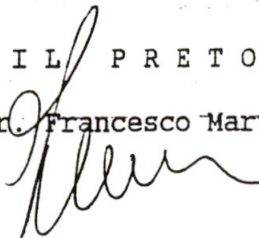
Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000 di cui lire 500.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv. to A.M.Passiatore, anticipatorio.

Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.4.1997

I L P R E T O R E

Dr. Francesco Martemucci



n. / R.G.
n. Cron.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore Dott. Francesco MARTEMUCCI
in funzione di Giudice del Lavoro
nella causa di lavoro

T R A

NOBILE Francesco

rapp. e dif. dall'avv.to A.M.Passiatore

E

A.M.A.T. (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto)

rapp. e dif. dall'avv.to O.Cimaglia

promossa con atto del 29.3.1996

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'A.M.A.T. (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 3.495.524, oltre al danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000 di cui lire 500.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv. to A.M.Passiatore, anticipatorio.

Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.4.1997

I L P R E T O R E

Dr. Francesco Martemucci



n. / R.G.
n. Cron.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore Dott. Francesco MARTEMUCCI
in funzione di Giudice del Lavoro
nella causa di lavoro

T R A

COLUCCI Francesco

rapp. e dif. dall'avv.to A.M.Passiatore

E

A.M.A.T. (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto)

rapp. e dif. dall'avv.to O.Cimaglia

promossa con atto del 15.5.1996

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede.

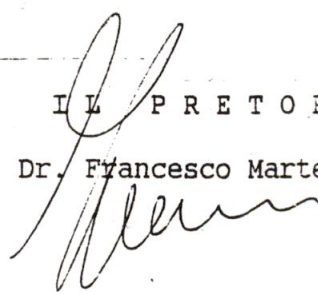
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'A.M.A.T. (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di lire 505.706, oltre al danno da svalutazione monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata, dalla data di maturazione del diritto fino al saldo.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive lire 850.000 di cui lire 500.000 per onorario di difesa, con distrazione in favore dell'avv. to A.M.Passiatore, anticipatario.
Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.4.1997

I L P R E T O R E

Dr. Francesco Martemucci





N. 9630, 96 R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Xenia Maria Manno
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

Veneri Eglio
rapp. e dif. dall'Avv. S. M. Parnatore

E

AMAT
rapp. e dif. dall'Avv. O. Longola
promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) accogliere la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannare l'AMAT a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 4.382.374, oltre imposte e spese e ad interessi sulla sorte capitale non rivalutata; 2) condannare, altresì, l'AMAT alle spese fiscali delle parti di lite che ammontano in complessive € 850.000, di cui € 400.000 fu onere difensivo, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. S. M. Parnatore, all'ufficio di Taranto, 24/4/97



N. 9635, PP R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Anna Maria Manno
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

PINNETTA Emma TRA
rapp. e dif. dall'Avv. A.M. Passatore

AMAT E
rapp. e dif. dall'Avv. O. Emma

promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accogliere la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannare l'AMAT a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 6.085.150, oltre imposte maturate ed interessi sulla sorte capitale non risoluta; 2) condannare, altresì, l'AMAT alle spese giudiziarie delle parti di lite che ammontano in complessive € 850.000, di cui € 400.000 in onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distinzioni in favore dell'avv. A.M. Passatore.
Taranto, 24/4/97

Il Pretore
Giusepp



N. 6715, 16 R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Xenia Maria - Maria

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Antonucci Danico

rapp. e dif. dall'Avv. Δ M Panstare

E

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv. O. Longola

promossa con atto notificato il a convenut...

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accogliere la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannare l'AMAT a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 4.552.000, oltre risultanze maturate ed intere sulla sorte capitale non risolta; 2) condannare, altresì, l'AMAT alle spese fiscali delle spese di lite ed a quelle in compenso € 850.000, di cui € 400.000 in onorari offensivi, oltre IVA e CPA, con distasse in favore dell'avv. Δ M Panstare, autore della causa, Taranto, 24/4/97

il Pretore

[Signature]



N. 670P, PG R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Xenia Maria - Maria

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Targadi E. Franco
rapp. e dif. dall'Avv. A.M. Panatore

E

AMAT
rapp. e dif. dall'Avv. O. Emaglia

promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accogliere la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannare l'AMAT a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 3.699.932, oltre imposte e oneri accessori ed interessi sulla sorte capitale non versata; 2) condannare, altresì, l'AMAT alle spese processuali delle spese di lite che ammontano in complessive € 850.000, di cui € 400.000 in oneri difensivi, oltre IVA e CPA, con distasse in favore dell'avv. A.M. Panatore, all'Herbertus.
Taranto, 24/6/97 il Pretore Emaglia



N. 6708 / 96 R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Anna Maria Maria
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

FORLIATO Antonio
rapp. e dif. dall'Avv. Luigi Rossatore

E

AMAT
rapp. e dif. dall'Avv. O. Emaglia
promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accogliere la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannare l'AMAT a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 4.184.898, oltre maturata e accessori ed interessi sulla sorte capitale non risoluta; 2) condannare, altresì, l'AMAT alle spese di lite ed onorari di € 850.000, di cui € 400.000 in onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Rossatore, Arch. Chiuso Taranto, 24/4/97 il Pretore



N. 13175/PS R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Xenia Maria Mare
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

Heglia Domenico
rapp. e dif. dall'Avv. G. Ulla

E

AMAT
rapp. e dif. dall'Avv. O. Longo
nv

promossa con atto notificato il a convenut.....
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accogliere la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannare l'AMAT a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 6.125.600 oltre imposte e spese e ad interessi sulla sorte capitale nei limiti della somma di € 850.000, di cui € 400.000 in onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. G. Ulla, autotratato.
Taranto, 24/4/97

Il Pretore
Giusepp



N. 1318P, P5 R.G.
N. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Xenia Maria Mare

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

TRA

Darvero Francesco
rapp. e dif. dall'Avv. G. Vello

E

AMAT
rapp. e dif. dall'Avv. O. Longo

promossa con atto notificato il a convenut...
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accogliere la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannare l'AMAT a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 5.615.000 oltre imposte maturate ed intere sulla sorte capitale non maturata; 2) condannare, altresì, l'AMAT alle spese di gestione delle spese di lite che ammontano in complessive € 850.000, di cui € 400.000 in onorari difensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. G. Vello, autore/obitorio. Taranto, 24/4/97. Il Pretore Guarà



N. 13188 / P5 R.G.
N. _____ Cron. _____

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Xenia Maria Mare
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

Spagnolo Giuseppe
rapp. e dif. dall'Avv. G. Lello

E

AMAT
rapp. e dif. dall'Avv. O. Longo

nv
promossa con atto notificato il _____ a _____ convenut...
emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accogliere la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condannare l'AMAT a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 3.853.400 oltre imposte maturate ed intercorse sulla sorte capitale non risoluta; 2) condannare, altresì, l'AMAT alle spese di lite che consistono in emolumenti € 850.000, di cui € 400.000 per onorari offensivi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. G. Lello, arbitratore.
Taranto, 24/4/97

Il Pretore
Giuseppe



REPUBBLICA ITALIANA

N. 13173, 95 R.G.
N. 11257 Cron.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Vito Vozzo
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

Locale Francese
G. Lella

rapp. e dif. dall'Avv.

E

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv.

O. Ciampic

promossa con atto notificato il a convenut.....

emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza,
definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie le domande per piano di riparte e capitale
AMAT el pagamento a favore del risarcimento delle somme
di lire 201.000 oltre rivalutazione e interessi sulla somma
capitale non rivalutata. Pone a carico dell'AMAT le
spese processuali, che liquida a lire 850.000 di cui 600.000
per onorario di avvocato, da addebitare in l. av.

G. Lella

Scrittura esecutiva

24-6-1997

Il Pretore
V. Vozzo



N. 13177, 91 R.G.

N. 11258 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. _____

in funzione di Giudice del lavoro

nella causa di lavoro

Vito Vozzo

TRA

Celebutti Contino

rapp. e dif. dall'Avv. _____

G. Lella

E

AMAT

rapp. e dif. dall'Avv. _____

D. Linneglia

promossa con atto notificato il _____ a _____ convenut _____

emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie la domanda per piano di regime e sostiene
AMAT el pagamento a favore del ricorrente delle somme
di lire 3.791.067 oltre rivalutazione e interessi sulle somme
capitali non rivalutate. Pone a carico dell'AMAT le
spese processuali, che liquida in lire 850.000 di cui
di 600.000 per onorario di avvocato, da distribuirsi per l'avv.

G. Lella.

Scritto e sottoscritto -

Data 24-6-1997

Il Pretore

V. Vozzo



REPUBBLICA ITALIANA

N. 13276, 95 R.G.
N. 11269 Cron.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Vito Vozzo
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

rapp. e dif. dall'Avv. Nigro Antonio
G. Lella

E

rapp. e dif. dall'Avv. AMAT
D. Crispino

promossa con atto notificato il a convenut
emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza,
definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie la domanda per piano di riparte e sostiene
l'AMAT al pagamento di lire 850.000 di capitale
di lire 2.984.860 oltre interessi e utenze sulle somme
capitale non rimborsate. Pone a carico dell'AMAT le
spese processuali, che liquida in lire 850.000 di capitale
e in 600.000 per onorari di avvocato, da destinare per l'avv.
G. Lella.

Scritto e esecutore -

data 24-6-1977

Il Pretore
W. Vozzo

n. / R.G.
n. Cron.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore Dott. Francesco MARTEMUCCI
in funzione di Giudice del Lavoro
nella causa di lavoro

T R A

FUSCO Cosimo

rapp. e dif. dall'avv.to A.M.Passiatore

E

A.M.A.T. (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto)

rapp. e dif. dall'avv.to O.Cimaglia

promossa con atto del 15.5.1996
emette il seguente DISPOSITIVO

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli
stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede.

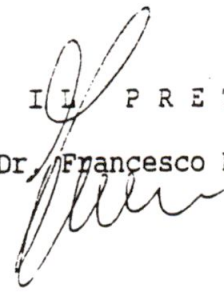
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
l'A.M.A.T. (già Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), in persona del
suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente
della complessiva somma di lire 3.355.770, oltre al danno da svalutazione
monetaria, calcolato secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali sulla
sorte capitale non rivalutata, dalla data di maturazione del diritto fino al
saldo.

Condanna il convenuto sopra detto al pagamento delle spese di lite, che liqui-
da in complessive lire 850.000 di cui lire 500.000 per onorario di difesa, con
distrazione in favore dell'avv. to A.M.Passiatore, anticipatorio.
Sentenza esecutiva.

Taranto, 24.4.1997

I L P R E T O R E

Dr. Francesco Martemucci





N. 2511/95 R.G.
N. 111/97 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Vito Vona
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

Superiore Consorzio
M. Panistone

rapp. e dif. dall'Avv. _____

E

ANAT

rapp. e dif. dall'Avv. _____

O. Piroglio

promossa con atto notificato il _____ a _____ convenut _____

emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:

Accoglie la domanda per punto di ragione e condanna
l-ANAT al pagamento del prezzo del riscatto della
somma di lire 6.585.899 oltre rivalutazione e interessi
sulla parte capitale con rivalutazione. Paga e come ANAT
le spese processuali, la liquidazione di lire 850.000 di cui
lire 450.000 per oneri di riscatto, la rimanente per i car.
M. Panistone.

Giudice esecutivo

data 24-6-1997

Il Pretore
V. Vona



N. 17, 45 R.G.
N. 1125 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Vito Vona
in funzione di Giudice del lavoro
nella causa di lavoro

TRA

A. bene Terzillo
M. Panico

rapp. e dif. dall'Avv. _____

E

ANAT

rapp. e dif. dall'Avv. _____

promossa con atto notificato il _____ a _____ convenut _____

emette il seguente **DISPOSITIVO**

uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunciando, così provvede:

1- Accogliere la domanda per punto di ragione e condannare l'ANAT al pagamento del capitale del disavanzo della ditta di lire 5.778.919 oltre rivalutazione e interessi sulla parte capitale con rivalutazione. Paga e come all'ANAT le spese processuali, di liquidi lire 850.000 di cui lire 450.000 per oneri di riscatto, le rimanenti per i carichi.

M. Panico.

Severino esecutore

Arancio 26-4-1997

Il Pretore
V. Vona

A.M.A.T. - TARANTO

SENTENZE DEI PRETORI VOZZA, MARTEMUCCI E MARRA DEL 24/04/1997 SUI MANCATI RIPOSI

RICORRENTE	PRETORE	SOMMA LIQUIDATA		LEGALE DI CONTROPARTE (DISTRATTARIO)	SPESE PROCESSUALI (OLTRE I.V.A. E C.A.P.)	DI CUI PER ONORARI DI AVVOCATO	SPESE DI CONSULENZA (DA AGGIUNGERE)
TEDESCO GIOVANNI	VOZZA	3.170.000	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	850.000	400.000	0
NIGRO ANTONIO	VOZZA	2.984.860	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	850.000	400.000	0
LACAVA FRANCESCO	VOZZA	701.400	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	850.000	400.000	0
CALABRETTI COSIMO	VOZZA	3.791.067	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	850.000	400.000	0
ANGELILLO ORAZIO	VOZZA	5.175.000	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	750.000	350.000	350.000
CARICASULO MICHELE	VOZZA	4.728.000	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	750.000	350.000	350.000
PACENTE ANTONIO	MARTEMUCCI	4.700.809	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	500.000	0
NOBILE FRANCESCO	MARTEMUCCI	3.495.524	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	500.000	0
COLUCCI FRANCESCO	MARTEMUCCI	505.706	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	500.000	0
FUSCO COSIMO	MARTEMUCCI	3.355.770	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	500.000	0
VENNERI EGIDIO	MARRA	4.382.374	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	400.000	0
PINNETTA VINCENZO	MARRA	6.085.150	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	400.000	0

A.M.A.T. - TARANTO

SENTENZE DEI PRETORI VOZZA, MARTEMUCCI E MARRA DEL 24/04/1997 SUI MANCATI RIPOSI

RICORRENTE	PRETORE	SOMMA LIQUIDATA		LEGALE DI CONTROPARTE (DISTRATTARIO)	SPESE PROCESSUALI (OLTRE I.V.A. E C.A.P.)	DI CUI PER ONORARI DI AVVOCATO	SPESE DI CONSULENZA (DA AGGIUNGERE)
ANTONUCCI DOMENICO	MARRA	4.952.099	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	400.000	0
TANGREDI GIANFRANCO	MARRA	3.699.932	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	400.000	0
FORLIANO ANTONIO	MARRA	4.184.898	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	400.000	0
NEGLIA DOMENICO	MARRA	6.125.400	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	850.000	400.000	0
CARRIERO FRANCESCO	MARRA	5.615.000	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	850.000	400.000	0
SPAGNULO GIUSEPPE	MARRA	3.853.400	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	LELLA G.	850.000	400.000	0
ABENA EGIDIO	VOZZA	5.778.919	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	400.000	0
IMPERIALE COSIMO	VOZZA	4.585.899	oltre rivalutazione e interessi legali sulla sorte capitale non rivalutata	PASSIATORE A.M.	850.000	400.000	0
TOTALI		81.871.207			16.800.000		700.000



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 07/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1578/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. S. P.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 24 aprile 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 89 - **95.-**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Taranto, li 20/03/1997

Corrispondenza interna prot. n° 622

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Controversie relative ai mancati riposi

Come a Lei ben noto, dinanzi alla Pretura del Lavoro di Taranto pendono numerosi giudizi promossi da dipendenti vari ed aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del riposo settimanale.

Nei giudizi più vecchi l'Azienda é difesa dagli Avv.ti De Franco, Turi, Caricato, Chiatante e Pacifici, nei più recenti dalla sottoscritta; i giudizi de quibus sono stati assegnati ai vari Magistrati della Sezione Lavoro.

Allo stato sugli stessi si é pronunciato il Dr. Martemucci, rigettando la domanda proposta dai dipendenti (tra le altre, vedasi la sentenza n°3039/1996).

Interpretando, infatti, l'art. 17 del CCNL 1976, il Giudice ha ritenuto che: "Il risarcimento del danno sarebbe già previsto e debitamente pagato alla stregua delle stesse norme collettive, posto che nulla vieta che le parti sociali possano aver regolamentato anche le conseguenze di comportamenti illeciti sul piano civilistico, predeterminando il quantum debeatur in caso di violazione di un obbligo derivante dal rapporto di lavoro".

Poi continua: "D'altra parte, anche a prescindere da tale considerazione, che ad avviso di questo Giudicante appare, invece, assolutamente incontrovertibile, comunque l'entità del risarcimento dovrebbe essere affidata all'equità, ed in tale ottica non può negarsi congruità ad un sistema di compenso come quello che scaturisce dall'art. 17 del citato CCNL".

Nella sentenza de qua, il Giudice ha richiamato l'orientamento espresso dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, con la sentenza n°2144 emessa il 24/02/1994.

Occorre, a questo punto, evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza n°6327/1996, ha cassato la sentenza n°2362/1994 del Tribunale di Bari, relativa al risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo settimanale, sentenza che riproponeva gli stessi principi giuridici enunciati nella sentenza n°2144/1994.

La sentenza della Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore é illecita, contrastando (oltre che con l'art.2109, primo comma, cod. civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost., e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., né dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato ad una inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che é oggetto (quanto all'an) di presunzione assoluta - non corrisponde

necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice di merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di sue eventuali clausole che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata - disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo".

La Suprema Corte, in definitiva, afferma che la perdita del riposo settimanale é illecita e, pertanto, come tale non può essere validamente disciplinata dalla legge, né da contratti collettivi.

A conforto di ciò, richiama la sentenza n°1607 del 03/04/1989 con cui la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ebbe ad affermare: " Il diritto al riposo settimanale, necessario recupero delle energie fisiche e psichiche dopo sei giorni consecutivi di lavoro, é tutelato costituzionalmente ed é irrinunziabile (art. 36, 3° comma, Cost.) nonché sanzionato penalmente".

La legge non prevede il compenso dovuto nell'ipotesi che di fatto il lavoratore lavori per sette giorni della settimana senza riposo compensativo in altro giorno, ma ciò dipende dalla circostanza che si tratta appunto di prestazione vietata".

Occorre, ad ogni buon fine, tener presente anche un'altra sentenza della Suprema Corte, la sentenza n°7677 del 20/08/1996, che ha affermato il seguente principio: "Nell'ipotesi di attività lavorativa svolta nei giorni

destinati al riposo settimanale senza che questi vengano poi recuperati, il prestatore ha diritto, oltre che alla prestazione giornaliera maggiorata, al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale (previsto a tutela del lavoratore dagli artt.36, terzo comma, Cost. e 2109 c.c.) la cui liquidazione spetta al giudice del merito (che deve tener conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e può utilizzare strumenti ed istituti affini previsti dalla contrattazione collettiva), dovendo tale giudice astenersi dalla liquidazione predetta solo nel caso in cui il contratto collettivo preveda una indennità per il mancato riposo e questa, in mancanza di prova atta a vincere la presunzione di sufficienza che assiste la relativa determinazione proveniente dalle contrapposte organizzazioni sindacali, sia da lui ritenuta sufficiente a risarcire il danno suindicato".

La Cassazione, in definitiva, afferma che il lavoratore ha diritto alla retribuzione per aver prestato il proprio lavoro in violazione di norme poste a sua tutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2126 Cod.Civ., 2° comma, ma ha altresì diritto ad un quid pluris per aver perso il riposo e per la conseguente usura psico-fisica.

Questo quid pluris è qualcosa di diverso ed autonomo rispetto alla prestazione lavorativa e deve essere corrisposto a titolo di danno, che è oggetto, in relazione all'an di "presunzione assoluta" (per cui il lavoratore non deve fornire alcuna prova), in relazione al quantum di valutazione equitativa da parte del Giudice di merito.

Il Dr. Voza, dinanzi al quale all'udienza del 3 marzo u.s. sono state discusse alcune cause, ha rinviato le stesse al giorno 11 aprile 1997 per repliche, ma, nel contempo, in considerazione dell'impatto economico-sociale della problematica, ha invitato le parti a definire bonariamente la controversia, proponendo, in via equitativa, il pagamento del 60% dell'importo della giornata lavorativa, senza interessi e rivalutazione monetaria.

E' chiaro che questa proposta é stata fatta nell'ambito di un tentativo di bonario componimento, ferma ed impregiudicata la valutazione delle tesi giuridiche delle parti.

Avendo il Pretore fatto, sia pure informalmente, tale proposta, ritengo che lo stesso non consideri la retribuzione percepita dal dipendente ai sensi degli artt.17 CCNL 23/07/1976 e 11 CCNL 12/03/1980 soddisfattiva della richiesta formulata a titolo di risarcimento danno e, quindi, avvalendosi del potere di liquidare il danno in via equitativa, intenda condannare l'Azienda al pagamento di ulteriori somme.

Qualora il Giudice dovesse pronunciarsi, le somme da corrispondere dovranno essere maggiorate di interessi e rivalutazione, ai sensi di legge.

Per poter valutare al meglio la proposta occorre tener presente che pendono n°81 ricorsi giudiziari, per i quali l'AMAT dovrebbe anche pagare le spese e competenze legali ai procuratori di controparte, oltre, come é ovvio, le competenze dei legali incaricati della difesa dell'Azienda.

Inoltre bisogna considerare che, avendo la Cassazione nelle ultime sentenze attribuito natura risarcitoria all'attribuzione patrimoniale

spettante al lavoratore per la definitiva perdita del riposo, i relativi crediti si prescrivono in dieci anni.

Quindi, laddove non è intervenuta interruzione della prescrizione, bisognerà considerare anche la posizione di tutti gli altri dipendenti che si trovano nella condizione di aver lavorato in giorno di riposo senza averlo più usufruito dal 1987 ad oggi.

Si deve evidenziare che molti dipendenti hanno, comunque, interrotto la prescrizione.

Per una corretta valutazione della problematica, devo evidenziare anche la circostanza che l'art. 36, 3° comma, della Costituzione testualmente recita: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

Il precetto costituzionale richiamato afferma, chiaramente, il principio della periodicità del riposo settimanale, nel rapporto di un giorno di riposo su sei di lavoro.

Ma la Corte Costituzionale ha affermato che é "legittima la possibilità di deroga in caso di necessità per la tutela di interessi diversi di apprezzabile valore, purché non venga snaturato o escluso il suddetto rapporto" (sent. n°146/1971).

Da tale assunto ne discende agevolmente la conclusione che la valutazione della salvaguardia del principio (rapporto di un giorno di riposo su sei lavorativi) deve riguardare l'intero arco dell'anno, e non già le singole settimane e, quindi, si potrà parlare di violazione del precetto costituzionale solamente nell'ipotesi in cui non sono stati

garantiti i 52 riposi annuali, ivi compresi quelli assorbiti da malattia o altre cause simili.

Tale precisazione é importante perché i conducenti di linea e gli agenti di movimento (il contenzioso in corso riguarda prevalentemente questi dipendenti) in virtù della turnazione effettuata all'AMAT (riposo non al 7° giorno, ma sistema misto 6+1 o 5+1) finiscono con il godere fino a 59 riposi l'anno; i riposi superiori ai 52 costituzionalmente garantiti vengono recuperati a fine anno sottraendoli dal monte ferie.

Da quanto innanzi esposto deriva che il diritto al risarcimento del danno troverebbe fondamento solamente laddove i giorni di riposo non effettuato sono inferiori a 52 annui.

Ai fini della valutazione dell'incidenza economica del contenzioso in corso, Le allego prospetto relativo ai giudizi pendenti dal quale potrà ricavare l'importo richiesto giudizialmente dai ricorrenti.

Tale importo é riferito alla richiesta di pagamento della retribuzione di una giornata lavorativa, calcolato in base al divisore 26.

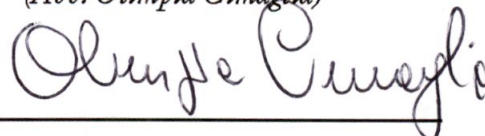
Resto in attesa di determinazioni in merito, che mi dovranno essere comunicate in tempo utile per l'udienza del giorno 11 aprile 1997.

In difetto di indicazioni, le cause saranno discusse e, quindi, introitate per la decisione.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI

(Avv. Olimpia Cimaglia)



CONTENZIOSO MANCATI RIPOSI

N°	COGNOME	NOME	Qualifica	Periodo	giorni rich.	Delibera n°	LEGALI OFFICIATI		IMPORTO della domanda
							Ns.	Controp.	
1	ABENA	Egidio	conducente	1983/1992			Cimaglia	Passiatore	15.929.736
2	ALBANO	Gaetano	bigliettaio			241/93	De Franco	Passiatore	
3	ALBANO	Michele	conducente	1983/1991	143	278/95	Cimaglia	Lella	8.110.625
4	ANGELILLO	Orazio	conducente		291	258/92	Pacifici	Lella	17.264.622
5	ANTONUCCI	Domenico	conducente	1983/1992			Cimaglia	Passiatore	16.506.999
6	ATTOLLINO	Francesco	conducente		167	7/93	Turi	De Cataldis	9.519.435
7	AVITABILE	Rocco	conducente	1981/1991	208	278/95	Cimaglia	Lella	10.674.136
8	BASILE	Giuseppe	capo mov. e traf.			241/93	De Franco	Passiatore	
9	BELLAVISTA	Claudio	conducente	1991/1992	40	278/95	Cimaglia	Lella	1.404.740
10	BENEDETTO	Berardino	conducente	1981/1991			Cimaglia	Passiatore	2.005.456
11	BIANCO	Vito	conducente		55	262/92	Caricato	Lella	3.045.082
12	BLASI	Cosimo	conducente		282	260/92	Caricato	Lella	14.981.336
13	BOBBIO	Francesco	conducente	1983/1991	118	278/95	Cimaglia	Lella	6.610.439
14	BOELIS	Antonio	manovale 10° liv.			241/93	De Franco	Passiatore	
15	CALABRETTI	Cosimo	conducente				Cimaglia	Lella	12.636.897
16	CAMPO	Fedele	conducente	1981/1991	181	7/96	Cimaglia	Lella	8.523.754
17	CAPOGROSSO	Cosimo	conducente		77	212/93	De Franco	De Cataldis	2.440.272
18	CARDELLICCHIO	Angelo	conducente		387	261/92	Caricato	Lella	19.623.304
19	CARICASULO	Michele	conducente		298	258/92	Pacifici	Lella	15.760.412
20	CARRIERO	Francesco	conducente	1981/1991	339	278/95	Cimaglia	Lella	18.717.217
21	CAZZATO	Antonio	conducente		234	212/93	De Franco	De Cataldis	12.295.959
22	CHIAROLLA	Giuseppe	conducente	1983/1991	221	278/95	Cimaglia	Lella	12.942.699
23	CHIAROMONTE	Filippo	conducente	1983/1991			Cimaglia	Passiatore	14.578.579
24	CHILOIRO	Giovanni	conducente	1983/1990	34	7/96	Cimaglia	Lella	1.581.568
25	CHITI	Armido	conducente		93	103/93	De Franco	De Cataldis	5.135.190
26	COLUCCI	Francesco	conducente	1991/1992			Cimaglia	Passiatore	1.685.688
27	CONTE	Cosimo	capo mov. e traf.			64/94	Chiatante	Passiatore	
28	CONVERTINO	Antonio	mans. capolinea		99	212/93	De Franco	De Cataldis	6.662.175
29	CORRATO	Gaetano	conducente		405	7/93	Turi	De Cataldis	22.667.846
30	CRISTALLO	Paolo	conducente	1983/1991			Cimaglia	Passiatore	13.652.816

CONTENZIOSO MANCATI RIPOSI

N°	COGNOME	NOME	Qualifica	Periodo	giorni rich.	Delibera n°	LEGALI OFFICIATI		IMPORTO della domanda
							Ns.	Controp.	
31	D'AMURI	Arcangelo	conducente	1983/1992			Cimaglia	Passiatore	13.114.480
32	D'ANGIULLI	Francesco	meccanico		142	212/93	De Franco	De Cataldis	8.535.831
33	D'APRILE	Giuseppe	conducente		205	261/92	Caricato	Lella	11.802.164
34	D'IGNAZIO	Domenico	conducente	1983/1990	151	278/95	Cimaglia	Lella	7.709.606
35	DE PACE	Francesco	conducente		173	257/92	Pacifici	Lella	9.976.881
36	DE VITA	Lucio	conducente		208	257/92	Pacifici	Lella	12.880.363
37	DI MATTEO	Mario	conducente		149	7/93	Turi	De Cataldis	9.842.714
38	DI MITRI	Giuseppe	conducente		106	212/93	De Franco	De Cataldis	5.927.398
39	eredi PACIFICO	Italo	capo mov. e traf.			27/94	De Franco	Passiatore	
40	FORLIANO	Antonio	conducente	1983/1991			Cimaglia	Passiatore	13.949.663
41	FRACCASCIA	Eugenio	conducente	1983/1991			Cimaglia	Passiatore	974.055
42	FRANCO	Salvatore	conducente		145	212/93	De Franco	De Cataldis	9.127.152
43	FUSCO	Cosimo		1981/1990			Cimaglia	Passiatore	11.185.903
44	GENERALI	Aldo	conducente	1981/1991			Cimaglia	Passiatore	15.085.379
45	GIANFRATE	Francesco	conducente	1985/1991	256	278/95	Cimaglia	Lella	14.951.873
46	IMPERIALE	Cosimo	conducente	1986/1991			Cimaglia	Passiatore	15.286.634
47	LA NEVE	Vittorio	bigliettaio		415	259/92	De Franco	Lella	21.064.153
48	LACAVA	Francesco	conducente				Cimaglia	Lella	2.338.017
49	LAGUERCIA	Alfredo	conducente		77	259/92	De Franco	Lella	3.542.661
50	LAMARINA	Gino	conducente	1981/1991			Cimaglia	Passiatore	5.243.706
51	LATANZA	Umberto	conducente	1981/1991	83	7/96	Cimaglia	Lella	4.170.467
52	LATEGANA	Domenico	conducente	1981/1991			Cimaglia	Passiatore	11.748.514
53	LIPPOLIS	Nicola	conducente		123	212/93	De Franco	De Cataldis	8.120.645
54	MALVANI	Antonio	conducente	1981/1991	437	278/95	Cimaglia	Lella	23.539.816
55	MASSARO	Pietro	conducente		393	212/93	De Franco	De Cataldis	21.011.805
56	MORRONE	Antonio	bigliettaio		306	259/92	De Franco	Lella	15.189.219
57	NEGLIA	Domenico	conducente	1982/1991	373	278/95	Cimaglia	Lella	20.418.210
58	NIGRO	Antonio	conducente				Cimaglia	Lella	9.949.535
59	NOBILE	Francesco	conducente	1987/1992			Cimaglia	Passiatore	11.651.749
60	NOIA	Giovanni	bigliettaio	1982/1992			Cimaglia	Passiatore	11.599.258

CONTENZIOSO MANCATI RIPOSI

[illegible]